

## **L'incontro della "Trilaterale" tra le associazioni dei costituzionalisti francesi, spagnoli e italiani a Madrid: un resoconto.**

*Emanuele Rossi, Scuola superiore Sant'Anna, Pisa*

### **1. Nel segno di Favoreu, Pizzorusso e Rubio Llorente.**

Nei giorni 29 e 30 settembre 2016 si è svolto, nella sede del Senato spagnolo a Madrid, il settimo incontro della "Trilaterale", vale a dire delle associazioni francese, spagnola e italiana dei costituzionalisti. Al seminario hanno partecipato i rappresentanti dei consigli direttivi delle tre associazioni ed alcuni colleghi e studiosi, soprattutto spagnoli.

Il tema prescelto, *"Il diritto costituzionale all'inizio del XXI secolo nell'Europa mediterranea. Omaggio ai professori Louis Favoreu, Alessandro Pizzorusso e Francisco Rubio Llorente"*, ha offerto l'occasione per un confronto sullo stato della scienza costituzionalistica nei tre Paesi considerati, alla luce dell'insegnamento dei tre maestri recentemente scomparsi (Favoreu è mancato nel 2004, Pizzorusso nel dicembre 2015 e Rubio nel gennaio del 2016).

Il senso dell'incontro di studio, che si è posto in linea di continuità con le riunioni precedenti della Trilaterale, ospitate ogni anno in uno a turno dei tre Paesi (nel 2015 l'incontro si tenne a Roma, nella sede della Corte costituzionale italiana), è stato illustrato dai tre Presidenti delle Associazioni: Pablo Perez Tremps dell'Associazione spagnola, Bertrand Mathieu in rappresentanza di quella francese, Massimo Luciani per quella italiana, i quali hanno sottolineato sia il fondamentale apporto dato dai tre giuristi cui il seminario è stato dedicato allo sviluppo del diritto costituzionale dei propri Paesi e più in generale del diritto europeo, come anche la forte sintonia che ha caratterizzato i rapporti umani tra i tre, grazie soprattutto alle attività svolte negli incontri sulla giustizia costituzionale tenutisi a Aix-en-Provence. In particolare Perez Tremps ha sottolineato la forte fiducia reciproca tra i tre studiosi, pur nella diversità dei caratteri e di alcune posizioni scientifiche; Massimo Luciani ha rilevato il fondamentale apporto offerto dai tre al diritto costituzionale come disciplina scientifica, mentre per Bertrand Mathieu i tre hanno contribuito ad una vera e propria rivoluzione del diritto costituzionale, che ha conosciuto un punto di svolta, almeno in Francia, con l'introduzione del controllo di costituzionalità.

### **2. Il contributo di Luis Favoreu.**

La figura scientifica di Louis Favoreu è stata illustrata ed approfondita da Hubert Alcaraz dell'Università di Pau, il quale ha preso le mosse dal ruolo svolto dal giurista francese non soltanto nell'ambito propriamente scientifico ma anche in quello istituzionale, ricordandone l'incarico di giudice della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina dal 1997 al 2002, di cui fu anche vice Presidente.

Per quanto concerne l'apporto di Favoreu al diritto costituzionale, Alcaraz ha sottolineato due aspetti principali, relativamente alla concezione del diritto costituzionale in generale e alle relazioni di quest'ultimo con gli altri settori scientifici. Sul primo punto, la concezione di LF è stata sintetizzata mediante quattro definizioni, la prima individuata come concezione "positiva", tendente ad affermare l'autonomia del diritto costituzionale rispetto al "droit politique" e in particolare alla scienza politica. In tal senso, ha sottolineato Alcaraz, LF ha contribuito all'affermazione del carattere giuridico della materia costituzionale: e ciò ha prodotto risultati straordinari e quasi "rivoluzionari" nell'ordinamento francese, consentendo di superare l'idea della Costituzione come un mero "testo filosofico", privo - in quanto tale - di contenuti giuridici. La

seconda prospettiva è stata definita “normativa”: l’idea che alla base di una norma sia un’altra norma, ha prodotto il risultato dell’affermazione della primazia della Costituzione, e tale primazia ha costituito la base per l’attività giurisprudenziale e valorizzato il ruolo dell’interprete, in particolare del giudice costituzionale. In tal modo il diritto costituzionale si afferma e si impone come una vera e propria disciplina giuridica: da qui il terzo carattere della concezione di LF, connesso al ruolo ed al valore della giurisprudenza. Ed infine, l’importanza della comparazione tra ordinamenti: una comparazione che F. ha alimentato e concretamente realizzato, a partire dalla felice intuizione dei seminari di Aix sopra richiamati, facendone costante metodo di analisi del diritto costituzionale.

L’idea di una concezione rinnovata del diritto costituzionale francese emerge con tutta evidenza, secondo Alcaraz, da un articolo pubblicato da F. nel 1990, sul primo numero della *Revue de droit constitutionnel français*, ove egli espose la sua dottrina su “*Le droit constitutionnel, droit de la Constitution et constitution du droit*”. Per LF il diritto costituzionale non può riguardare soltanto l’organizzazione dello Stato (cioè la prospettiva istituzionale) ma deve considerare anche le norme giuridiche in generale (e quindi, in primo luogo, il sistema delle fonti) nonché la disciplina dei diritti fondamentali (vale a dire il “diritto costituzionale sostanziale”).

Il secondo tema affrontato da Alcaraz ha riguardato il rapporto tra il diritto costituzionale e le altre scienze, sempre relativamente alla concezione di LF. Per il Maestro di Aix, il diritto costituzionale doveva rendersi autonomo dalla scienza politica e costituirsi come materia dotata di una propria e specifica identità concettuale. LF ha dato un contributo decisivo in questa direzione: ma insieme, egli ha contribuito a definire i confini del diritto costituzionale rispetto al diritto amministrativo, non al fine di rendere le due aree disciplinari estranee bensì, al contrario, per valorizzarne l’unitarietà all’interno del diritto pubblico.

### **3. Il contributo di Alessandro Pizzorusso.**

Roberto Romboli, dell’Università di Pisa, ha illustrato l’apporto di Alessandro Pizzorusso al diritto costituzionale italiano ed europeo, partendo anch’egli dalla stretta e consolidata collaborazione, oltre che dall’amicizia personale, tra i tre giuristi celebrati nel seminario. Con Favoreu, AP ha collaborato attivamente e continuativamente sia nella realizzazione dei seminari di Aix en Provence (dove per anni ha relazionato sulla situazione italiana) come anche nella redazione dell’Annuario; la relazione con Rubio e la Spagna ha avuto una svolta decisiva attraverso la traduzione delle *Lezioni di diritto costituzionale*, nell’edizione del 1984, suggerita da Rubio e realizzata da J. Campo. Un Manuale, ha sottolineato Romboli, che esprimeva, quasi paradossalmente, la consapevolezza che l’insegnamento del diritto costituzionale si dovrebbe realizzare con una maggiore partecipazione degli studenti e dei docenti, con prove più frequenti, e con la conseguente eliminazione dei manuali: soprattutto di manuali che apparivano a AP molto astratti e dogmatici. Da qui il suo tentativo di scriverne uno diverso, pur nella affermata convinzione che il metodo manualistico “è soltanto un mediocre surrogato di altri”.

Nel delineare l’apporto di AP al diritto costituzionale, Romboli ha posto in luce un “filo rosso” che ne evidenzia il tratto saliente. Il diritto costituzionale nasce quando AP si iscrive all’università: l’impegno comune in quegli anni è riuscire a dare dignità a questo settore del diritto, in qualche modo attraendo ad esso ambiti materiali che, sebbene sino a quel momento studiati da altri settori, costituiscono parte necessaria del diritto costituzionale. Così egli ha iniziato ad occuparsi delle fonti del diritto (a partire dall’apporto della Costituzione al sistema delle fonti), di ordinamento giudiziario (prima di allora studiato in relazione alla prassi, e quindi al ruolo e all’organizzazione della magistratura, o con riguardo alla teoria dell’interpretazione), e di

comparazione tra ordinamenti (fino a quel momento coltivata esclusivamente dai privatisti). Insieme, l'attenzione metodologica di AP è stata finalizzata a valorizzare il principio di effettività, e la necessità quindi di analizzare il funzionamento concreto delle istituzioni e l'apporto della giurisprudenza (anche i manuali di AP hanno infatti questo taglio metodologico).

Successivamente, Romboli ha preso in considerazione alcuni temi del diritto costituzionale nei quali l'apporto di AP è stato particolarmente significativo. In primo luogo, l'ordinamento giudiziario, che AP ha conosciuto dall'interno, essendo stato magistrato prima di diventare docente universitario: e come magistrato fu tra i primi a sollevare questioni di costituzionalità su disposizioni emanate durante il regime fascista. Il primo contributo di AP sul tema risale al 1974; nel 1984 pubblicò un libro sull'organizzazione della magistratura in Italia; divenuto componente laico del Consiglio superiore della Magistratura, fu artefice di una proposta di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, approvata all'unanimità dal Consiglio ma ignorata dal Parlamento.

Il secondo campo di indagine considerato è stata la giustizia costituzionale, ritenuta da AP "un'invenzione che ha cambiato il modo di concepire il diritto", e il cui significato principale deve essere colto nel recupero del diritto giurisprudenziale - ridotto a momento subordinato a seguito della codificazione - e nella riscoperta del diritto culturale (distinto e talvolta distante dalla politica): tale recupero ha portato ad un rilancio del ruolo del giudice e a valorizzarne l'indipendenza, ma anche al riconoscimento di un ruolo "educativo" della giurisprudenza costituzionale.

Altro campo fondamentale di studio di AP è stato quello delle fonti del diritto, ove egli ha contribuito alla distinzione tra fonti politiche e fonti culturali: distinzione che gli consentirà di cogliere al meglio e di seguire gli sviluppi dell'internazionalizzazione e dell'integrazione europea del sistema delle fonti. Romboli ha ricordato i numerosi contributi di AP al sistema delle fonti: dalla prima edizione del Commentario nel 1977 (che aveva come obiettivo principale uno studio delle fonti nel quale potessero riconoscersi sia i privatisti che i pubblicisti, come anche gli operatori del diritto), all'incarico ricevuto dalla *European Science Foundation* di Strasburgo di condurre una ricerca in chiave comparata sul sistema delle fonti (che condusse alla pubblicazione di *Law in the Making* nel 1988), fino al volume sulla globalizzazione del 2008, in qualche modo anticipatore della "seconda edizione" del Commentario nel 2011. In quest'ultima opera AP giunge alla conclusione che il fenomeno della "globalizzazione", inteso soprattutto come fenomeno economico, ha avviato un processo di graduale trasformazione degli ordinamenti, tale da superare l'assetto di Vestfalia. I tratti caratteristici di quest'ultimo lavoro possono essere letti da un lato nell'influenza delle costituzioni rigide e della giustizia costituzionale sul sistema nazionale delle fonti; dall'altro, nella necessità di applicare il principio pluralistico al sistema delle fonti mediante un'analisi di tipo storico e comparatistico.

Infine, Romboli ha sottolineato l'impegno di AP – scientifico oltre che culturale – in relazione al valore della Costituzione, specie a fronte dei numerosi tentativi di riforma che si sono succeduti in Italia. Dopo la partecipazione attiva ai "Comitati per la difesa della Costituzione" istituiti negli anni 1994 – 1995, nel 1996 pubblicò un volume su "La Costituzione: i valori da conservare e le regole da cambiare", in cui sottolineava la necessità di distinguere tra ciò che costituisce il patrimonio intangibile della Costituzione del 1948 e ciò che è opportuno "aggiornare" o "manutenere" di quel testo; mentre nel 1999 diede alle stampe "La Costituzione ferita", in cui denunciava la trasformazione del referendum in plebiscito, nella prospettiva propria di una democrazia plebiscitaria, con l'intento non tanto di cambiare la Costituzione, quanto piuttosto di sovvertirla. Anche nei confronti dei tentativi successivi di riforma AP ha denunciato l'utilizzo della riforma costituzionale come "uno dei tanti strumenti della lotta politica di tutti i giorni",

consigliando di affrontare invece le riforme costituzionali in modo progressivo, partendo da quelle più semplici e mature per poi passare alle altre, senza pretendere di risolvere tutto in una volta e rinunciando ai compromessi inconfessabili.

#### **4. Il contributo di Francisco Rubio Llorente.**

Successivamente è stato Manuel Aragon Reyes a tratteggiare l'apporto di Francisco Rubio Llorente al diritto costituzionale spagnolo ed europeo, sottolineando in premessa come non sia possibile comprendere l'opera intellettuale del giurista spagnolo se non integrandola con i suoi incarichi professionali all'interno delle istituzioni. Una vita, quella di RL, particolarmente densa di prestigiosi ruoli istituzionali, a partire dall'incarico come giovane professore presso l'Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela a Caracas, accompagnando Manuel García Pelayo, dal 1959 al 1967. In quella sede egli si dedicò allo studio della teoria politica, analizzando in particolare l'antropologia del marxismo, cui dedicò la sua tesi di dottorato, ma anche la giustizia costituzionale. Tornato in patria, nel 1967 divenne Letrado al Parlamento e iniziò a collaborare alla cattedra di Storia delle idee politiche alla Facoltà di Diritto dell'Università Complutense di Madrid; dal 1969 assunse la cattedra di Diritto costituzionale e nel 1973 l'aggregazione in Diritto pubblico.

Dopo l'instaurazione della democrazia e durante la fase di transizione politica, nel 1977 RL divenne Segretario generale del Congresso, e in tale ruolo assunse il compito di contribuire alla costruzione di un Parlamento eletto su base democratica. Nel 1979 fu direttore del Centro di studi politici e si impegnò alla stesura della legge organica sul Tribunal constitucional. Nel 1980 fu nominato giudice del TC, di cui fu vice Presidente dal 1989 al 1992, e di cui fu uno dei leader intellettuali indiscussi. Dopo il 1992 tornò in università, dedicandosi alla Fondazione Ortega y Gasset, per poi diventare Presidente del Consiglio di Stato dal 2004 al 2012: in tale periodo contribuì alla modifica della legge organica sul Consiglio di Stato.

Dunque un'intensa attività istituzionale, che ha attraversato pressoché tutti gli organi costituzionali, e che è necessario aver presente, secondo Aragon Reyes, per comprendere appieno l'opera scientifica di RL: questi infatti concepisce il diritto costituzionale non soltanto come dottrina giuridica ma anche come pratica istituzionale.

I suoi interessi scientifici hanno spaziato su pressoché tutti i settori del diritto costituzionale, con l'unica eccezione del potere giudiziario: anche per RL, come per gli altri due Maestri, fondamentale fu l'obiettivo di contribuire alla costruzione del diritto costituzionale come scienza giuridica. Egli ha sottolineato infatti, nella propria opera, la necessità di combinare la concezione formale della Costituzione con quella sostanziale: la democrazia, per RL, è effettiva soltanto quando è costituzionale.

Proprio per la sua traiettoria professionale e istituzionale, oltre che scientifica, e la conseguente inscindibile connessione tra teoria e prassi, l'esperienza di RL, secondo Aragon Reyes, è difficilmente ripetibile. Anche per lui, come per gli altri due giuristi richiamati, l'impegno per la difesa della Costituzione ha costituito una costante della propria produzione scientifica come anche dell'apporto istituzionale e professionale: uno studioso, in conclusione, che ha tracciato un solco profondo nella storia spagnola, e non soltanto in quella del diritto costituzionale.

#### **5. Il diritto costituzionale oggi: la Francia.**

Il giorno successivo è stato dedicato ad un confronto sul diritto costituzionale oggi, analizzato dal punto di vista dei tre Paesi costituenti la Trilaterale.

In primo luogo Olivier Lecucq, dell'Università di Pau, ha compiuto un'analisi sull'evoluzione del ruolo del diritto costituzionale nell'esperienza ordinamentale francese, ove può dirsi che esso abbia realizzato il proprio obiettivo fondamentale, contribuendo ad affermare il principio della superiorità della Costituzione nei confronti della legge del Parlamento. Tale "rivoluzione costituzionale" è stata possibile grazie a due fenomeni: da un lato, al ruolo crescente assunto della giurisprudenza costituzionale; dall'altro, al ricorso abbastanza frequente a revisioni costituzionali.

Sul primo versante, Lecucq ha ripercorso le tappe dell'affermarsi di un ruolo della giustizia costituzionale, segnate dalla sentenza del 1971 in materia di libertà di associazione, e nella quale si affermò l'idea di un "*bloque de constitutionnalité*"; e successivamente dalla riforma costituzionale del 1974, in cui la Costituzione fu modificata mediante l'introduzione di un controllo preventivo di costituzionalità, che ha costituito il presupposto per sottoporre le leggi a controllo costituzionale. Ultima tappa di questo processo è costituita dalla riforma del 2008, che ha introdotto la questione prioritaria di costituzionalità. Tutto ciò ha prodotto, secondo il relatore, una consistente attività giurisprudenziale, che ha favorito il consolidamento di una concezione positivista, normativa e giurisprudenziale del diritto costituzionale, secondo la concezione propria di Favoreu.

Sul secondo aspetto, Lecucq ha ricordato come dal 1992 ad oggi vi siano state ben 23 modifiche della Costituzione, sulla base del procedimento previsto dall'art. 89 della Costituzione: ciò ha prodotto l'effetto di una sostanziale "banalizzazione" della riforma costituzionale. Tutti i settori dell'ordinamento costituzionale sono stati coinvolti, ma ad oggi sembra potersi osservare come la Costituzione abbia raggiunto una fase di consolidamento, e la stagione delle riforme pare sostanzialmente conclusa.

Sotto l'aspetto del diritto costituzionale istituzionale si deve invece registrare una situazione che il relatore ha definito di "crisi istituzionale". A livello di potere e di istituzioni non è cambiato il carattere della forma di governo: il regime politico può essere ancora definito semi-presidenziale, ma il potere politico reale è ormai saldamente nelle mani del Presidente della Repubblica. Questa situazione non è chiaramente indicata nel testo costituzionale del 1958: ma l'elezione diretta del Capo dello Stato ha prodotto, quasi inevitabilmente, un rafforzamento del ruolo presidenziale. Ciò peraltro ha conosciuto due elementi di debolezza: la *cohabitation*, da un lato, che si è realizzata in tre occasioni e che ha comportato una fase di debolezza del sistema politico; d'altro canto, la responsabilità politica del Presidente della Repubblica: la posizione di de Gaulle su referendum e sulla responsabilità politica nei confronti del Parlamento non è stata seguita dai suoi successori. Inoltre, la riforma del 2002, relativa alla durata della carica presidenziale, ha indubbiamente rafforzato il ruolo del Capo dello Stato, conducendo - in definitiva - ad una "presidenzializzazione" del sistema istituzionale.

In questo quadro, la riforma costituzionale del 2008, e la connessa introduzione della questione prioritaria di costituzionalità, ha contribuito ad un riequilibrio del potere del Parlamento. Tuttavia, a tale riguardo, il relatore ha manifestato le proprie perplessità, ritenendo che il potere maggiore resti saldamente nelle mani del Presidente della Repubblica, specie allorché la maggioranza parlamentare risulti divisa al proprio interno. Non deve essere considerato contraddittorio, con tale quadro, la considerazione che il Presidente attuale, Francois Hollande, sia oggi molto debole: questa è una situazione contingente, per Lecucq, dovuta a una serie di fattori diversi (politici ma anche di altra natura).

Tornando all'introduzione della questione prioritaria, vi è da osservare come oggi i diritti fondamentali godano indiscutibilmente di una maggiore protezione: e tuttavia fenomeni esterni, quali la mondializzazione, la globalizzazione, il terrorismo, l'invasione dei mezzi di comunicazione, i flussi migratori, svolgono un ruolo fondamentale e pongono grossi dilemmi sulla tutela dei diritti.

Da ciò viene avanzata da alcuni la proposta di una revisione costituzionale che miri a garantire maggiore sicurezza ai cittadini: una posizione questa, secondo Lecucq, cui è sottesa l'idea che la garanzia dei diritti possa essere limitata mediante una riforma costituzionale. Questi, insieme ad altri, sono i dilemmi che investono il diritto costituzionale, e che certamente non riguardano soltanto la Francia.

#### **6. Il diritto costituzionale oggi: l'Italia.**

Mario Dogliani, dell'Università di Torino, ha quindi analizzato il tema con riguardo alla situazione italiana, nell'ottica di valutare la configurabilità del diritto costituzionale come "scienza" e prendendo spunto dalla revisione costituzionale in atto e dal relativo dibattito dottrinale.

Egli ha osservato come si stia assistendo ad una "sovversione dell'immaginario costituzionale", vale a dire del modo con cui il contesto sociale (la "comunità interrogante") percepisce la Costituzione (cioè la "comunità interrogata"). E' in atto, secondo Dogliani, una grande trasformazione di questa percezione, correlata ad un momento di sicura discontinuità con il momento costituente. Se infatti fino al 2013 il dibattito poteva dirsi incentrato sull'interrogativo se la Costituzione del 1947 è non solo inattuale ma anche inattuabile, oggi occorre prendere atto che il "muro" eretto nel 2006 dai costituzionalisti si è diviso: ma non tra fautori del Sì o del No al referendum costituzionale, bensì su linee di frattura più gravi e profonde. Complessivamente può ritenersi che – in primo luogo – il "mondo costituzionale" è stato assorbito dalle ragioni della politica costituzionale contingente, e che – sotto altro aspetto – gran parte di quel mondo ha rotto i legami che lo tenevano unito al mondo sociale: così che il diritto costituzionale tende a presentarsi come auto-sufficiente, e considera le norme costituzionali come premessa del sillogismo che spetta al giudice applicare. Da qui il declassamento del ruolo della legge (Dogliani ha parlato di "detronizzazione"), a vantaggio delle esigenze del "decisionismo": fenomeno che ha molte conseguenze, e tra queste l'accentuarsi di un ruolo "politico" svolto dalla Corte costituzionale (di cui è segno evidente, per Dogliani, la sentenza n. 1/2014). Questo diritto è stato definito come "orfano della politica": quindi a-politico, finendo per alimentare il fuoco dell'anti-politica (che si manifesta nelle forme di un populismo anti-politico).

Per queste ragioni, secondo Dogliani, il dibattito sulla revisione costituzionale fa emergere un diritto costituzionale "fratturato".

Una frattura anche tra chi, dopo le vicende istituzionali del periodo 2011 – 2013 (con la caduta del Governo Berlusconi a seguito della lettera della BCE, con la rielezione del Presidente della Repubblica Napolitano e con gli altri fatti politici ed istituzionali connessi), ha ritenuto necessaria una riforma costituzionale e chi invece ne ha negato la praticabilità a priori: tra questi ultimi si collocano i sostenitori della giurisdizionalizzazione, in risposta ai quali Dogliani ha richiamato il valore del principio rappresentativo e della rappresentanza politica per lo sviluppo della democrazia.

Un'ulteriore frattura è stata rilevata tra chi considera concettualmente prevalente l'osservanza delle *norme costituzionali* rispetto a chi invece ritiene prevalente come "forma del consenso per intersezione": da parte di alcuni, in questa seconda linea, si è dichiarata la contrarietà alla revisione costituzionale anche se i suoi contenuti fossero considerati ammissibili e corretti, in quanto contraria all'idea di costituzione come sopra definita.

Ed ancora, un'ultima frattura è stata individuata tra chi ritiene che la Costituzione sia auto-garantita (quindi come un "tutto chiuso") e chi invece ritiene che questo sia sbagliato, e che sia invece necessario ricercare le garanzie costituzionali anche al di fuori della Costituzione stessa.

Dogliani ha concluso il proprio intervento sottolineando la necessità per il diritto costituzionale di considerarsi aperto e attento agli altri ambiti delle scienze sociali, superando ogni pretesa di “isolamento” scientifico, di solipsismo indifferente, che rischierebbe di tradire l’essenza stessa del diritto costituzionale come diritto *sul* potere.

### 7. Il diritto costituzionale oggi: la Spagna.

Luis Lopez Guerra dell’Università Carlos III di Madrid ha analizzato lo stato del diritto costituzionale in Spagna, fornendo una ricostruzione storica dell’evoluzione del concetto e del ruolo di esso nell’ultimo secolo. Egli ha premesso come sia difficile parlare di una “dottrina costituzionale” prima dell’entrata in vigore della Costituzione spagnola del 1978: durante il periodo franchista era prevalente infatti una concezione di “diritto politico”, fortemente caratterizzato come scienza politica, filosofica, sociologica, ecc., in una sorta quindi di sapere enciclopedico.

In tale periodo, tuttavia, non sono mancati spazi di autonomia del diritto costituzionale, grazie soprattutto alla dottrina amministrativistica che si era confrontata con i profili costituzionalistici della propria disciplina (il riferimento è in particolare a Eduardo García de Enterría, uno dei padri riconosciuti del diritto pubblico spagnolo), e che aveva aperto il diritto pubblico allo studio dei principali ordinamenti stranieri. Con la fine dell’epoca franchista si sviluppò una letteratura di forte critica al regime precedente (tra gli autori impegnati in tale direzione si può ricordare l’opera, ad esempio, di Jordi Solé Tura), e si aprì un periodo di studi costituzionali, peraltro ancora fortemente influenzati da approcci di tipo sociologico.

La Costituzione del 1978 ha richiesto e imposto uno studio più rigorosamente metodologico: è a tale fase che possiamo collegare la nascita di un vero e proprio “metodo giuridico” nello studio del diritto costituzionale. A ciò contribuirono anche alcune innovazioni provenienti dal livello istituzionale: tra queste, la ridenominazione, nel 1977, dell’Istituto di diritto politico (fondato durante il franchismo) in “Centro di studi costituzionali”, al cui interno fu edita la “Rivista di diritto costituzionale”: tale Centro costituiva, e costituisce ancora, un soggetto dotato di autonomia ma alle dipendenze del Governo. Sempre sul piano costituzionale, va ricordato come un decreto del 1984 eliminò dai corsi universitari la materia “Diritto politico” per sostituirla con “Diritto costituzionale”; nel 2002, infine, fu fondata la Associazione dei costituzionalisti (distinta dall’omologa Associazione degli scienziati della politica).

Sul piano più propriamente scientifico, con l’entrata in vigore della Costituzione prese il via la fondazione di quella che fu definita la “grande teoria”, ovvero la necessità di una teoria generale della costituzione, da elaborare mediante un metodo giuridico di tipo costruttivista, e che avesse come fondamento il valore della norma giuridica e il connesso ruolo dell’interpretazione: si affermò così un metodo giuridico di impronta normativista, i cui primi studi riguardarono il sistema delle fonti del diritto, analizzato – appunto - secondo un metodo normativista. Un riferimento in tale contesto è rappresentato dal lavoro di Ignacio de Otto sul sistema delle fonti del diritto del 1987.

Un apporto decisivo fu poi offerto dall’affermarsi del concetto di “*bloque de constitutionnalité*”, in una concezione però parzialmente diversa rispetto al contenuto affermato in Francia, e maggiormente declinato sulla base dell’organizzazione territoriale della Repubblica: in Spagna, infatti, tale espressione è riferita al sistema normativo costituito dalla Costituzione, dagli statuti delle Comunità autonome e dalle leggi attuative di questi ultimi. Ciò contribuì ad affermare il complesso sistema delle autonomie spagnolo come un modello aperto e asimmetrico, nei cui confronti la dottrina si concentrò sugli elementi unificatori del sistema, ma anche sugli elementi

differenziali. Successivamente, il metodo normativista fu utilizzato anche nella prospettiva dell'integrazione europea, sebbene in misura meno dominante rispetto al passato.

Una significativa svolta fu poi impressa dalla prospettiva della costituzione intesa in senso materiale, grazie anche alla traduzione del libro di Schmend, cui si collegò una più spiccata attenzione al riconoscimento dei diritti della persona. In tale ultima direzione risultò decisivo l'apporto offerto dalla giurisprudenza del Tribunal Constitucional, che contribuì all'affermarsi di un approccio sostantivo – valoriale al diritto costituzionale e di quello che fu definito un vero e proprio "positivismo giurisprudenziale" (secondo la definizione offertane da Pedro de Vega Garcia). Tutto ciò pose la necessità di ricercare un equilibrio tra diritto giurisprudenziale e diritto politico: un dibattito che si è sviluppato nel tempo e che è ancora di stretta attualità.

Negli ultimi anni, si è affermata nella dottrina costituzionalista spagnola, analogamente a quanto avvenuto in altri Paesi, la riflessione sul c.d. costituzionalismo multilivello, specie a seguito dello sviluppo del processo di integrazione dell'Unione europea: ciò ha comportato, tra gli altri aspetti, un'apertura alla concezione universale dei diritti umani e alla ricerca di categorie più profonde.

In temi più recenti, soprattutto a seguito della crisi economica che ha colpito la Spagna come tutto il mondo occidentale, si va affermando un approccio di matrice non costruttivista, ovvero di "costituzionalismo critico", caratterizzato dalla costruzione di un sistema dogmatico/intellettuale che parte da prospettive esterne per giungere a fondare una nuova costruzione valoriale (si pensi all'attenzione rivolta alle posizioni provenienti dal sud America e da correnti filosofiche legate al marxismo), cui sono dedicati gli studi di Carlos de Cabo, ripresi, sul piano politico, dal movimento Podemos.

#### **8. Dibattito e conclusioni: verso un "diritto costituzionale mediterraneo"?**

Alle relazioni è seguito un interessante dibattito tra i partecipanti, che ha posto in luce – in particolare – quella che Massimo Luciani ha definito la dialettica tra un costituzionalismo "aristocratico" (oggi, per una serie di ragioni, da ritenere prevalente) e un costituzionalismo "democratico/rappresentativo", basato sul primato della legge e del legislatore: una distinzione già ben presente negli scritti dei classici e in particolare di Hobbes.

L'incontro si è concluso con la relazione finale di Miguel Revenga Sanchez dell'Università di Cadice, già Presidente dell'Associazione dei costituzionalisti spagnoli, il quale ha ribadito l'importanza dei tre giuristi ricordati nell'incontro per la costruzione del diritto costituzionale: sia nei tre Paesi di riferimento come anche nel contesto europeo. Egli ha sottolineato i tratti che hanno accomunato Favoreu, Pizzorusso e Rubio Llorente: protagonisti della nascita del diritto costituzionale dopo la seconda guerra mondiale e fautori di un diritto costituzionale coerente con le Costituzioni post – belliche.

Di Pizzorusso Miguel Revenga ha in particolare sottolineato l'impegno a valorizzare l'impronta antifascista della Costituzione italiana e il suo impegno costante a difesa dei valori della Costituzione repubblicana; di Favoreu ha ricordato l'attenzione all'analisi della Costituzione della V Repubblica francese, nella consapevolezza di come la Francia potesse costituire una sorta di "laboratorio" per il diritto costituzionale, nonché l'impegno a razionalizzare un sistema che si presentava come magmatico mediante l'applicazione del metodo giuridico alla realtà costituzionale: di Rubio, infine, in relatore ha richiamato il ruolo svolto nella transizione spagnola alla democrazia, ed in particolare l'impegno da questi profuso per l'approvazione della legge organica sul Tribunal constitucional, la seconda legge organica in ordine di tempo dell'ordinamento repubblicano spagnolo.



Alla luce dell'insegnamento di questi maestri, Miguel Revenga si è domandato se possa parlarsi di un "diritto costituzionale mediterraneo": non certo da un punto di vista geografico, quanto invece da una prospettiva culturale. In tale ultima accezione egli ritiene di dare risposta positiva, individuandone i tratti comuni nella capacità di offrire risposte ordinamentali al tema della convivenza nelle sue varie e articolate dimensioni: in tal senso, il diritto costituzionale nei tre Paesi considerati esprime un'affermata e riconosciuta capacità di integrazione e di sviluppo per la coesione sociale. Per questa ragione esso può imporsi come modello per tutta l'Europa, specie in questa fase storica e politica di grandi difficoltà connesse anche, e forse soprattutto, all'incremento dei fenomeni migratori: il costituzionalismo "mediterraneo" è infatti in grado di offrire una prospettiva diversa rispetto a chi concepisce il Mar Mediterraneo come un "muro", una frontiera geografica che esclude, proponendo invece un progetto di tolleranza, di convivenza, di antidoto alla demagogia. In tal senso, pertanto, il diritto costituzionale del futuro può essere prospettiva e orientamento per il progresso delle nostre società, valorizzando i propri concetti-guida (quali la ragionevolezza, il margine di apprezzamento, e così via). Miguel Revenga ha quindi concluso il suo intervento, e l'incontro, con una parola di ottimismo: nella consapevolezza che nelle fasi di difficoltà e di pericolo possono porsi le basi per un rilancio in positivo delle ragioni della convivenza, il ruolo dei costituzionalisti può risultare particolarmente importante ed efficace nella presente fase storica.